

Grandi impianti, sul sito del ministero le modalità per comunicare i dati sulle emissioni

Pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente le modalità per la comunicazione dei dati relativi ai grandi impianti di combustione ai sensi della direttiva 2001/80/CE (articolo 274 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152, prevede all'articolo 274, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/80/CE, che entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2006, i gestori dei grandi impianti di combustione comunichino all'Apat le emissioni totali, relative all'anno precedente, di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento delle emissioni. Le modalità per l'effettuazione della comunicazione sono pubblicate sul sito dell'Apat. Conformemente alla direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione, anche gli impianti turbogas già autorizzati e funzionanti sono tenuti ad effettuare la comunicazione. Tali impianti sono infatti esclusi dal campo di applicazione della direttiva ad eccezione delle disposizioni riguardanti i guasti (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva), le modalità di misurazione e di valutazione delle emissioni di impianti di combustione (allegato VIII, parte A della direttiva) e la determinazione delle emissioni totali annue degli impianti di combustione (allegato VIII, parte B della direttiva). Allestito dunque dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente il modulo con cui trasmettere entro il prossimo 31 maggio i dati relativi alle emissioni relative al 2006. L'obbligo è stabilito dall'articolo 274 del Codice ambientale e impegna tutti i grandi impianti di combustione, gli impianti cioè di potenza termica nominale non inferiore a 50MW (fatte salve le esclusioni di cui all'art 273, comma 15, medesimo decreto legislativo) a rendere note e inviare il volume delle emissioni totali relative all'anno precedente di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, oltre alla quantità annua totale di energia prodotta dalle biomasse, dagli altri combustibili solidi, dai combustibili liquidi, dal gas naturale e dagli altri gas, riferita al potere calorifico netto, e la caratterizzazione dei sistemi di abbattimento. È stato il decreto ministeriale 23 febbraio 2006 ad affidare all'Apat la predisposizione del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni reso operativo solo dall' inizio del mese di aprile, e ha previsto anche l'assegnazione delle quote relative agli anni 2005-2007, stabilendo il rilascio delle quote degli anni 2005-2006 a cura della Autorità competente, ovvero lo stesso Ministero. A tal proposito il suddetto Decreto stabilisce espressamente che il rilascio delle quote debba avere luogo attraverso il registro nazionale per cui i gestori degli impianti interessati dovranno presentare all' Apat domanda di iscrizione entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto stesso per poter ricevere le quote ed in conseguenza procedere, se del caso, alla loro negoziazione.